CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 131

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei consiglieri Rucco, Stefani, Borgia, Baldan Matteo, Besio, Benetti, Barbera, Calligaro, Leso e Soranzo

NORME PER IL RICONOSCIMENTO, LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO DEI CENTRI DI SOCIALITÀ PER LE PERSONE ANZIANE E PER IL CONTRASTO ALLA SOLITUDINE NELLA TERZA E QUARTA ETÀ

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 9 ottobre 2026.

NORME PER IL RICONOSCIMENTO, LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO DEI CENTRI DI SOCIALITÀ PER LE PERSONE ANZIANE E PER IL CONTRASTO ALLA SOLITUDINE NELLA TERZA E QUARTA ETÀ

R e l a z i o n e:

La presente proposta di legge intende riconoscere, promuovere e sostenere i centri di socialità per le persone anziane quali presìdi territoriali di relazione, di partecipazione e dell'invecchiamento attivo.

Il progressivo invecchiamento della popolazione rappresenta una delle principali trasformazioni demografiche e sociali del nostro tempo. Tale fenomeno non può essere letto esclusivamente in termini assistenziali o sanitari, ma richiede un cambio di paradigma: le persone anziane non sono soltanto destinatarie di servizi, ma componenti vive della comunità, portatrici di esperienza, competenze, memoria, relazioni e capacità di partecipazione.

La stessa nozione di anzianità appare oggi profondamente mutata. Accanto a una popolazione in età avanzata esposta a condizioni di fragilità, non autosufficienza o isolamento, esiste una fascia sempre più ampia di persone che, pur avendo superato i sessantacinque anni, conserva autonomia, interessi, capacità relazionali e desiderio di contribuire alla vita sociale. È dunque necessario distinguere, anche nelle politiche pubbliche, tra una terza età attiva, ancora pienamente inserita nel tessuto comunitario, e una quarta età maggiormente esposta a fragilità, solitudine e rarefazione delle reti familiari e sociali.

La solitudine delle persone anziane costituisce oggi una questione sociale di primaria rilevanza. Essa non riguarda soltanto la dimensione emotiva o relazionale, ma può incidere sul benessere psicofisico, sulla tenuta delle autonomie personali, sulla domanda di servizi sociali e sociosanitari e, più in generale, sulla sostenibilità del sistema di welfare. Intervenire prima che la solitudine diventi fragilità conclamata significa compiere un investimento umano, sociale ed economico.

In questo contesto, i centri di socialità per anziani assumono un ruolo strategico. Essi non devono essere concepiti come luoghi residuali o meramente ricreativi, né come strutture assistenziali per persone non autosufficienti. Al contrario, possono rappresentare moderne infrastrutture sociali di prossimità: spazi aperti, accessibili, inclusivi, capaci di promuovere relazioni, attività culturali, iniziative formative, percorsi intergenerazionali, alfabetizzazione digitale, volontariato civico, prevenzione della fragilità e raccordo con i servizi territoriali.

La Regione del Veneto si è già dotata di una normativa importante in materia di invecchiamento attivo, con la legge regionale 8 agosto 2017, n. 23 "Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo", che riconosce e valorizza il ruolo delle persone anziane nella comunità e promuove la loro partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale. La presente proposta si pone in coerenza con tale impianto, rafforzandolo attraverso il riconoscimento specifico dei centri di socialità per anziani e la previsione di strumenti regionali di sostegno.

La proposta si inserisce inoltre nel quadro del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, valorizzando il ruolo dei comuni, degli ambiti territoriali sociali, delle aziende ULSS, degli enti del Terzo settore, delle associazioni di promozione sociale, delle organizzazioni di volontariato e degli altri soggetti della comunità locale.

In tale prospettiva, i centri di socialità possono costituire anche il punto di riferimento di modelli territoriali diffusi di prossimità, capaci di utilizzare e mettere in rete luoghi, attività e risorse già presenti nella comunità, favorendo il contatto con le persone anziane sole, la partecipazione alla vita sociale e la permanenza nel proprio abituale contesto di vita. Tali modelli mantengono natura sociale e comunitaria e operano in raccordo, senza sovrapposizioni, con i servizi sociali, sociosanitari e sanitari territoriali competenti.

La proposta di legge prevede quindi il riconoscimento dei centri di socialità per le persone anziane, la promozione di una rete regionale dei centri, il sostegno economico attraverso bandi e contributi regionali, la valorizzazione del Terzo settore e della collaborazione con i comuni, la promozione di attività culturali, sociali, digitali, intergenerazionali, motorie leggere e di volontariato, nonché di iniziative di prossimità e socialità diffusa, l'adozione di linee guida regionali e una clausola valutativa per misurare gli effetti degli interventi.

L'obiettivo è chiaro: sostenere luoghi capaci di far rimanere le persone anziane dentro la vita della comunità, prevenendo solitudine, isolamento e fragilità. Una Regione che investe nella socialità degli anziani non compie soltanto un gesto di attenzione verso una fascia importante della popolazione: costruisce un welfare più intelligente, più umano e più sostenibile.

NORME PER IL RICONOSCIMENTO, LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO DEI CENTRI DI SOCIALITÀ PER LE PERSONE ANZIANE E PER IL CONTRASTO ALLA SOLITUDINE NELLA TERZA E QUARTA ETÀ

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto, in attuazione dei principi di solidarietà, sussidiarietà, partecipazione e promozione della persona, e nell'ambito delle azioni di promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo di cui alla legge regionale 8 agosto 2017, n. 23 "Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento", individua i centri di socialità per le persone anziane come strumenti di prevenzione sociale e comunitaria, idonei a ridurre il rischio di marginalità e isolamento e a favorire l'emersione precoce dei bisogni, anche mediante soluzioni di orientamento e raccordo ai servizi sociali, sociosanitari e sanitari territoriali competenti, riconoscendone il valore sociale, civile e comunitario.

2. La Regione del Veneto promuove e sostiene i centri di socialità per le persone anziane quali presìdi territoriali finalizzati a:

a) contrastare la solitudine e l'isolamento sociale nella terza e quarta età;

b) promuovere l'invecchiamento attivo, la partecipazione e il benessere relazionale;

c) prevenire condizioni di fragilità sociale, personale e familiare;

d) favorire il mantenimento delle autonomie personali e relazionali;

e) valorizzare il ruolo delle persone anziane nella comunità;

f) promuovere esperienze di volontariato, cittadinanza attiva e solidarietà intergenerazionale;

g) rafforzare la rete territoriale dei servizi e delle opportunità sociali;

h) favorire, attraverso reti di socialità e prossimità, la permanenza della persona anziana nel proprio abituale contesto di vita;

i) promuovere modelli territoriali capaci di intercettare precocemente situazioni di solitudine e fragilità relazionale e di orientare la persona verso le opportunità e i servizi competenti.

Art. 2 - Definizione di centri di socialità per le persone anziane.

1. Ai fini della presente legge, sono centri di socialità per le persone anziane gli spazi, le strutture, i servizi o le attività organizzate stabilmente sul territorio, destinati a promuovere aggregazione, partecipazione, relazione, benessere, autonomia e cittadinanza attiva delle persone anziane.

2. Le attività dei centri possono essere organizzate anche secondo modalità diffuse sul territorio, mediante l'utilizzo coordinato di più luoghi della comunità e la realizzazione di iniziative di prossimità rivolte alle persone anziane che, per condizioni personali, familiari o territoriali, presentano maggiori difficoltà di partecipazione.

3. I centri di cui al comma 1 possono essere promossi, gestiti o sostenuti da:

a) comuni, in forma singola o associata;

b) ambiti territoriali sociali (ATS), di cui alla legge regionale 4 aprile 2024, n. 9 "Assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e dei servizi sociali";

c) enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;
d) associazioni di promozione sociale;
e) organizzazioni di volontariato;
f) fondazioni, enti religiosi civilmente riconosciuti e altri soggetti senza finalità di lucro;
g) altri soggetti pubblici o privati, purché operanti senza scopo di lucro nell’ambito delle finalità della presente legge.

4. I centri di socialità per le persone anziane non costituiscono strutture residenziali, sociosanitarie o assistenziali per persone non autosufficienti e sono luoghi aperti alla comunità, orientati alla promozione della persona anziana come soggetto attivo, partecipe e portatore di relazioni, competenze, memoria e responsabilità civica.

Art. 3 - Destinatari.

1. Sono destinatarie degli interventi previsti dalla presente legge le persone di età pari o superiore a sessantacinque anni residenti o domiciliate nel territorio regionale.

2. Nell’attuazione della presente legge, la Giunta regionale e i soggetti attuatori tengono conto della progressiva differenziazione della condizione anziana, con particolare riferimento:
a) alle persone di età compresa tra sessantacinque e settantanove anni, con particolare riguardo alla promozione dell’autonomia, della partecipazione e degli interessi sociali, culturali e civici;
b) alle persone di età pari o superiore a ottant’anni, maggiormente esposte a solitudine, isolamento, fragilità relazionale o progressiva perdita delle autonomie.

Art. 4 - Funzioni dei centri di socialità per le persone anziane.

1. I centri di socialità per le persone anziane svolgono, anche in forma integrata tra loro, le seguenti funzioni:
a) promozione di attività ricreative, culturali, artistiche, musicali e formative;
b) organizzazione di iniziative di socializzazione e contrasto alla solitudine;
c) promozione dell’attività motoria leggera e di corretti stili di vita, nel rispetto delle competenze sanitarie e professionali previste dalla normativa vigente;
d) alfabetizzazione digitale e sostegno all’uso consapevole delle moderne tecnologie;
e) promozione del volontariato civico e della partecipazione alla vita della comunità;
f) realizzazione di attività intergenerazionali, anche in collaborazione con scuole, università, parrocchie, associazioni sportive, culturali e di volontariato;
g) informazione e orientamento sui servizi sociali e sociosanitari del territorio;
h) promozione di iniziative di educazione alla salute, alla prevenzione e alla sicurezza domestica;
i) valorizzazione della memoria, delle competenze e dei saperi delle persone anziane;
l) sostegno a reti di prossimità, buon vicinato e mutualità sociale;
m) promozione di momenti comunitari, gruppi di cammino, attività conviviali e altre iniziative diffuse sul territorio regionale;

n) facilitazione nell'accesso ai servizi digitali, amministrativi, sociali e sociosanitari, anche mediante attività di accompagnamento e orientamento;
o) promozione di forme di contatto periodico, ascolto e compagnia rivolte alle persone anziane sole o a rischio di isolamento;
p) iniziative di informazione, orientamento e sostegno sociale rivolte ai familiari e ai caregiver.

Art. 5 - Rete regionale dei centri di socialità per le persone anziane.

1. La Giunta regionale promuove la costituzione della Rete regionale dei centri di socialità per le persone anziane, quale strumento di coordinamento, valorizzazione, conoscenza e diffusione delle buone pratiche.

2. La rete regionale favorisce:
a) la mappatura dei centri presenti sul territorio;
b) il raccordo tra Regione, comuni, ATS, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), aziende ULSS ed enti del Terzo settore;
c) lo scambio di esperienze e modelli organizzativi;
d) la diffusione di progettualità innovative;
e) il monitoraggio dei bisogni sociali e relazionali della popolazione anziana;
f) la promozione di iniziative comuni su scala territoriale o regionale;
g) la diffusione e la valutazione di modelli di socialità diffusa e di prossimità, con particolare attenzione alle persone anziane sole e ai territori a maggiore rischio di isolamento.

3. La Giunta regionale disciplina, con proprio provvedimento, le modalità di costituzione, aggiornamento e funzionamento della rete regionale.

Art. 6 - Programmazione regionale.

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce gli indirizzi per la promozione dei centri di socialità per le persone anziane, anche nell'ambito dei programmi attuativi della legge regionale 8 agosto 2017, n. 23.

2. Gli interventi di cui alla presente legge sono raccordati con i piani di zona e con la programmazione degli ATS, al fine di garantire omogeneità, integrazione e adeguata copertura territoriale.

3. La programmazione regionale tiene conto, in particolare:
a) della distribuzione territoriale della popolazione anziana;
b) delle aree caratterizzate da maggiore rischio di isolamento sociale;
c) della presenza di reti associative e di volontariato;
d) della necessità di favorire l'accessibilità fisica, digitale, economica e sociale dei centri.

Art. 7 - Contributi regionali.

1. La Giunta regionale, nei limiti delle risorse disponibili, concede contributi per la promozione, l'avvio, il potenziamento, la riqualificazione e il funzionamento dei centri di socialità per le persone anziane, in coordinamento con le azioni e i finanziamenti di cui alla legge regionale 8 agosto 2017, n. 23.

2. I contributi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere destinati, in particolare, a:

a) realizzazione, adeguamento, manutenzione e riqualificazione di spazi destinati alla socialità delle persone anziane;
b) acquisto di arredi, attrezzature, strumenti digitali e materiali necessari allo svolgimento delle attività;
c) progetti di contrasto alla solitudine e all'isolamento sociale;
d) attività culturali, ricreative, formative, motorie leggere, digitali e intergenerazionali;
e) formazione di operatori, volontari e animatori sociali;
f) iniziative di accompagnamento, trasporto sociale leggero e prossimità territoriale;
g) campagne informative e attività di sensibilizzazione;
h) progetti sperimentali e innovativi finalizzati alla prevenzione della fragilità;
i) progetti di socialità diffusa e prossimità territoriale, anche mediante il coordinamento di attività svolte in più luoghi della comunità e iniziative rivolte alle persone anziane sole o con difficoltà di accesso ai centri;
l) strumenti e soluzioni tecnologiche, non aventi natura di dispositivo o prestazione sanitaria a carico della presente legge, finalizzati a facilitare il contatto, la partecipazione, l'orientamento e il raccordo sociale con la rete territoriale.

3. La Giunta regionale stabilisce, con proprio provvedimento, criteri, modalità e termini per la concessione dei contributi.

4. Nella concessione dei contributi è riconosciuta priorità ai progetti che:
a) coinvolgono comuni, ATS, IPAB, enti del Terzo settore e reti associative locali;
b) intervengono in territori privi o carenti di luoghi di socialità per persone anziane;
c) promuovono attività rivolte a persone anziane sole o a rischio di isolamento;
d) favoriscono la partecipazione intergenerazionale;
e) prevedono la collaborazione con servizi sociali, sociosanitari, culturali, sportivi e formativi del territorio;
f) garantiscono accessibilità e inclusività;
g) valorizzano il volontariato e la cittadinanza attiva;
h) sviluppano reti stabili di prossimità e collaborazione tra centri di socialità, comuni, ATS, enti del Terzo settore e servizi territoriali;
i) sperimentano modelli replicabili di socialità diffusa, con particolare attenzione alle aree caratterizzate da maggior rischio di isolamento sociale.

Art. 8 - Ruolo dei comuni, degli ATS, delle IPAB e delle aziende ULSS.

1. I comuni, in forma singola o associata, promuovono e sostengono i centri di socialità per le persone anziane nell'ambito delle proprie competenze e in coerenza con la programmazione territoriale.

2. Gli ATS favoriscono il raccordo tra i centri di socialità, i piani di zona e la rete degli interventi sociali e sociosanitari.

3. Le aziende ULSS e le IPAB possono collaborare con i centri di socialità per la promozione di iniziative informative, preventive e di educazione alla salute, nel rispetto delle competenze sanitarie e sociosanitarie previste dalla normativa vigente.

4. I centri di socialità possono concorrere, in raccordo con i servizi sociali comunali e con gli altri soggetti competenti, all'individuazione di situazioni di

solitudine, isolamento o fragilità relazionale, favorendo l'orientamento verso i servizi territoriali e, ove opportuno, l'attivazione di reti sociali di prossimità, nel rispetto delle competenze e delle responsabilità proprie dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari.

Art. 9 - Partecipazione del Terzo settore e co-progettazione.

1. La Giunta regionale valorizza il ruolo degli enti del Terzo settore:

a) nella definizione delle linee guida, dei programmi e degli interventi relativi ai centri di socialità per le persone anziane;

b) nell'attuazione degli interventi, anche attraverso procedimenti di co-programmazione e co-progettazione, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente.

Art. 10 - Linee guida regionali.

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva le linee guida per la promozione e il sostegno dei centri di socialità per le persone anziane.

2. Le linee guida definiscono, in particolare:

a) requisiti minimi organizzativi e funzionali dei centri;

b) criteri di accessibilità, inclusione e sicurezza degli spazi;

c) modalità di raccordo con comuni, ATS, aziende ULSS ed enti del Terzo settore;

d) tipologie di attività ammissibili a contributo;

e) modalità di monitoraggio delle attività realizzate;

f) strumenti per la raccolta e la diffusione delle buone pratiche;

g) criteri per favorire l'apertura dei centri alla comunità e alle relazioni intergenerazionali;

h) criteri per l'organizzazione di attività di socialità diffusa e di prossimità, assicurandone il carattere sociale e comunitario e il corretto raccordo con i servizi territoriali;

i) modalità per favorire la sperimentazione e la successiva diffusione delle progettualità territoriali che dimostrino efficacia nel contrasto alla solitudine e nella partecipazione delle persone anziane.

Art. 11 - Campagne di sensibilizzazione.

1. La Giunta regionale promuove campagne di informazione e sensibilizzazione sul valore della socialità nella terza e quarta età, sul contrasto alla solitudine e sull'importanza dell'invecchiamento attivo.

2. Le campagne di cui al comma 1 possono essere realizzate in collaborazione con comuni, ATS, IPAB, aziende ULSS, enti del Terzo settore, istituzioni scolastiche, università, associazioni culturali, sportive e di volontariato.

3. Le iniziative regionali valorizzano una rappresentazione positiva, dignitosa e moderna della persona anziana, quale soggetto attivo della comunità e non esclusivamente come destinatario di assistenza.

Art. 12 - Clausola valutativa.

1. La Giunta regionale trasmette alla competente commissione consiliare, con cadenza biennale, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

2. La relazione contiene, in particolare:

a) il numero dei centri di socialità per le persone anziane censiti nella Rete regionale;
b) il numero e la tipologia dei progetti finanziati;
c) l'ammontare delle risorse assegnate e la loro distribuzione territoriale;
d) il numero stimato delle persone coinvolte nelle attività;
e) le principali attività realizzate;
f) gli interventi rivolti al contrasto della solitudine e dell'isolamento;
g) le criticità emerse nell'attuazione della legge;
h) le buone pratiche rilevate e replicabili sul territorio regionale;
i) il numero e la tipologia delle iniziative di socialità diffusa e di prossimità attivate e la relativa distribuzione territoriale;
l) il numero stimato di persone anziane sole o a rischio di isolamento raggiunte attraverso attività di contatto, accompagnamento e prossimità;
m) gli esiti delle progettualità sperimentali in termini di partecipazione, continuità delle relazioni sociali, accessibilità alle attività e soddisfazione delle persone coinvolte e dei caregiver.

3. La relazione può contenere proposte di aggiornamento delle linee guida di cui all'articolo 10 e dei criteri di finanziamento di cui all'articolo 7, comma 3.

Art. 13 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, quantificati in euro 1.000.000,00 per ognuno degli esercizi 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 03 "Interventi per gli anziani", Titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2026-2028, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 10 aprile 2026, n. 4 "Bilancio di previsione 2026-2028", allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2026-2028.

2. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione degli articoli 7 e 11, quantificati in complessivi euro 250.000,00 per ognuno degli esercizi 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 03 "Interventi per gli anziani", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio di previsione 2026-2028, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 18 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione", allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 14 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Finalità.....3
Art. 2 - Definizione di centri di socialità per le persone anziane.....3
Art. 3 - Destinatari. 4
Art. 4 - Funzioni dei centri di socialità per le persone anziane. 4
Art. 5 - Rete regionale dei centri di socialità per le persone anziane...5
Art. 6 - Programmazione regionale.....5
Art. 7 - Contributi regionali. 5
Art. 8 - Ruolo dei comuni, degli ATS, delle IPAB e delle aziende ULSS.....6
Art. 9 - Partecipazione del Terzo settore e co-progettazione.....7
Art. 10 - Linee guida regionali.....7
Art. 11 - Campagne di sensibilizzazione. 7
Art. 12 - Clausola valutativa. 7
Art. 13 - Norma finanziaria.....8
Art. 14 - Entrata in vigore. 8